REGOLAMENTO (CEE) N. 3461/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 21 novembre al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
04.0030	7202	Ferro-leghe :	7 344
		– Ferrosilicio :	
	7202 21	– – contenente, in peso, più del 55 % di silicio :	
	7202 21 10	– – – contenente, in peso, più del 55 % e non più dell'80 % di silicio	
	7202 21 90	– – – contenente, in peso, più dell'80 % di silicio	
	7202 29 00	– – altro	
04.0040	7202 30 00	– Ferro-silicio-manganese	1 179